

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## **Paternità naturale: nessun limite alla prova.**

*L'art. 269 c.c., nella vigente formulazione, non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale e, così, consente che quella prova possa essere anche indiretta ed indiziaria, e possa essere raggiunta attraverso una serie di elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell'id quod plerumque accidit, risultino idonei, per la loro attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità. In particolare, nell'ambito di queste circostanze indiziarie sono utilizzabili come elementi di giudizio il tractatus e la fama (consistendo il primo nell'effettivo rapporto fra l'asserito genitore e la persona a cui favore si chiede la dichiarazione giudiziale di paternità, nel senso che il padre l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e all'istruzione, e la seconda nella manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali), essendo gli stessi indicativi di quel possesso di stato di figlio naturale, al quale già il testo dell'abrogato art. 270 c.c., attribuiva l'idoneità a dimostrare la paternità naturale.*

## **Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 22.1.2014, n. 1279**

*...omissis...*

.2 - Deve per altro rilevarsi che le censure della ricorrente si fondano soltanto su alcuni brani delle deposizioni testimoniali valutate dalla corte territoriale. Giova in proposito richiamare il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta la omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t.u., ecc.) è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il

controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata) che il ricorrente precisi - ove occorra mediante l'integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass., 27 maggio 2010, n. 12988; Cass., 31 maggio 2006, n. 12984).

3.3 - Tanto premesso, deve ribadirsi che l'art. 269 c.c., nella vigente formulazione, non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale e, così, consente che quella prova possa essere anche indiretta ed indiziaria, e possa essere raggiunta attraverso una serie di elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell'id quod plerumque accidit, risultino idonei, per la loro attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità. In particolare, nell'ambito di queste circostanze indiziarie sono utilizzabili come elementi di giudizio il tractatus e la fama (consistendo il primo nell'effettivo rapporto fra l'asserito genitore e la persona a cui favore si chiede la dichiarazione giudiziale di paternità, nel senso che il padre l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e all'istruzione, e la seconda nella manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali), essendo gli stessi indicativi di quel possesso di stato di figlio naturale, al quale già il testo dell'abrogato art. 270 c.c., attribuiva l'idoneità a dimostrare la paternità naturale (Cass., Sez. 1, 5 agosto 1997, n. 7193; Cass., 16 aprile 2008, n. 10007, in motivazione).

La Corte d'appello ha affermato, fornendone congrua motivazione, che nelle risultanze probatorie relative agli elementi indiziarie del rapporto di filiazione naturale sono presenti i caratteri, necessari per sorreggere una decisione di accoglimento della domanda, della univocità e convergenza. Quanto alla "fama", la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla testimonianza resa da Vixxx, dipendente dell'albergo gestito dal P., la quale ha dichiarato che "era notorio presso la gente che il C. Sxxx. fosse figlio naturale di P.xx".

Quanto al "tractatus", la Corte di appello, come già sopra evidenziato, ha rilevato come dalla deposizione di C. xxxG. sia emerso che la relazione amorosa fra il Pxx. la madre di CxxS. "ebbe una durata di circa dodici anni, essendosi interrotta dopo circa due anni dalla nascita del bambino", e che "nel corso della stessa, il Pxx. si fermava spesso a dormire presso la casa della donna, che provvide ad assistere in occasione del parto facendola accompagnare a Messina nell'albergo che egli gestiva, provvedendo al suo mantenimento ed a quello del figlio nato dall'unione e continuando a frequentare la casa anche dopo la nascita di Sxx.".

3.4 - Il ricorrente, poi, omette di considerare che la valutazione delle risultanze probatorie sopra indicate è stata correttamente raccordata all'esito della consulenza immuno-ematologica, la quale, sulla base di campioni biologici del figlio, della madre e di un fratello del P., ha accertato un rapporto di parentela con margini di compatibilità prossimi al 99%: nell'ambito della sempre

maggiore rilevanza attribuita alle indagini ematologiche e genetiche, in considerazione dell'alto grado di affidabilità di tale mezzo di prova (Corte cost. 6 luglio 2006, n. 266; Cass. 14 luglio 2011, n. 15568; Cass., 9 gennaio 2009, n. 282; Cass., 6 giugno 2008, n. 15088;

Cass., 3 aprile 2007, n. 8356), considerati altresì gli ampi margini offerti, in tema di prova, dal richiamato art. 269 c.c., comma 2, deve ritenersi che la corte territoriale, nel contesto degli ulteriori elementi acquisiti, abbia correttamente valutato il valore indiziario di tale risultato, pur non riconducibile a quello relativo all'esame dei prelievi effettuati derivanti dal soggetto cui è attribuita la paternità biologica. Deve per altro rilevarsi come i rilievi, contenuti nel secondo motivo, circa la valutazione dei dati emergenti dalla consulenza tecnica d'ufficio, non possano essere apprezzati a causa della già evidenziata violazione del principio di autosufficienza del ricorso (cfr., sopra, par. 3.2, cui adde, in tema di consulenza tecnica, Cass., 13 giugno 2007, n. 13845).

3.5 - In definitiva, deve osservarsi che con motivazione adeguata, logicamente coerente ed immune da vizi giuridici, la corte di appello ha esaminato i diversi elementi acquisiti valutandoli singolarmente, in correlazione tra loro e nel contesto, anche storico - sociale, di riferimento, pervenendo alla corretta affermazione, nell'ambito dell'indicata ampiezza dei mezzi di prova consentita dal richiamato art. 269 c.c., comma 2, del rapporto di filiazione per cui è processo.

Le spese processuali seguono al soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto, per la quota riferibile alla difesa di C.Sxxx, della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e liquidate le spese processuali complessivamente in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre accessori di legge, condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Erario della somma di Euro 1.600,00, quale quota corrispondente alla difesa di C.xxx., e della differenza in favore di Ccccc.. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2014